

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
terza sezione civile

Il giudice dottor Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Società ----

contro

Banca -----

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 giugno 2016

motivi della decisione

- rilevato che alla scorsa udienza la società attrice, a riscontro delle specifiche sollecitazione di questo giudice, ha promosso il procedimento di mediazione in relazione ai fatti per cui è causa; tale distanza non individua però le ragioni della pretesa di parte attrice, come richiesto dall'articolo 4, 2 decreto legislativo 28/2010;
- infatti nel riquadro, in essa presente e destinato a descrivere l'oggetto della domanda, risulta scritto testualmente "vedi lettera studio (...) senza ulteriori precisazioni";
- che tale generica dicitura non consente di stabilire se la lettera colà richiamata corrisponde a quella prodotta, unitamente all'istanza di mediazione, e che risulta essere stata inviata alla banca convenuta, e abbia quindi attinenza alla materia del contendere (azione di ripetizione somme, corrisposte a titolo interessi usurari, spese, competenze, commissione di massimo scoperto);
- che pertanto deve escludersi che il procedimento di mediazione sia stato utilmente esperito e che la condizione di procedibilità sia stata realizzata;

PQM

assegna le parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare istanza di mediazione

rinvia la causa udienza il 10 novembre 2013 alle ore 9:30.
Così deciso in Verona il 23 giugno 2016

Il Giudice

dr. Massimo Vaccari